

È entrata in vigore il 31 luglio scorso la legge n. 122/2010 di conversione del Dl n. 78/2010 che ha confermato quasi tutti gli stringenti vincoli contenuti nel decreto legge in materia di società partecipate

Società partecipate: definitivi i vincoli nella Manovra correttiva 2010

di **Federica Caponi**

Consulente di enti pubblici e società partecipate

È stata pubblicata sulla *GU* n. 176 del 30 luglio 2010 la legge n. 122/2010 di conversione del Dl n. 78/2010, concernente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che ha confermato quasi tutti gli stringenti vincoli contenuti nel decreto, disponendo anche in materia di società partecipate, di gestione di servizi pubblici e strumentali.

La Legge di conversione è entrata in vigore il 31 luglio scorso. Di seguito riportiamo le disposizioni che sono state modificate dalla legge di conversione della Manovra che interessano le società partecipate dagli enti locali.

Società partecipate dai comuni sotto 30.000 abitanti e dai comuni con meno di 50.000 abitanti. Art. 14, comma 32

Il legislatore ha confermato,

con la legge di conversione, che i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non potranno più costituire società. Nel caso in cui tali enti abbiano partecipazioni in società di capitali, costituite prima del 31 maggio 2010, queste dovranno essere messe in liquidazione o cedute entro il 31 dicembre 2011 (e non più entro il 31 dicembre 2010, come previsto nella norma originaria, del decreto).

Tale vincolo non si applica alle società con partecipazione paritaria ovvero proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

Per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è stata confermata la possibilità di detenere una sola partecipazione societaria.

Il legislatore ha stabilito che tali enti, nel caso in cui abbiano più

di una partecipata, dovranno metterle in liquidazione non più entro la fine del 2010 ma entro il 31 dicembre 2011.

La legge di conversione ha quindi riconosciuto un anno in più ai comuni (e solo per loro, infatti tale vincolo non si applica alle province o alle regioni) per dismettere le proprie partecipazioni societarie, a meno che gli enti:

- sotto 30.000 abitanti, non costituiscano o detengano insieme ad altri comuni (la cui popolazione complessiva superi i 30.000 residenti) partecipazioni societarie paritarie ovvero proporzionali al numero degli abitanti;
- con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000, possiedano una sola partecipazione societaria, indipendentemente dal fatto che sia interamente di proprietà del comune o vi sia una compagine sociale plurisoggettiva. Il

legislatore infatti per tali enti non ha previsto "eccezioni" derogatorie.

La legge di conversione ha confermato che, in tale ultima fattispecie, i comuni potranno soltanto mettere in liquidazione le eventuali ulteriori partecipazioni, non potendo cederle.

Tale possibilità è stata prevista soltanto per gli enti di minori dimensioni, che potranno scegliere di liquidare le società oppure cederle, potendo in tal caso prevedere eventuali clausole a tutela dei dipendenti, opzione ovviamente non percorribile in caso di messa in liquidazione.

Il legislatore ha comunque inserito al comma 32 un inciso "di salvaguardia", stabilendo che con decreto ministeriale, che dovrà essere emanato entro il 28 ottobre 2010, dovranno essere "determinate le modalità attuative - di tali disposizioni - e potranno essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione".

I comuni, pertanto, potranno aspettare l'emanazione del decreto per verificare se saranno costretti a liquidare o cedere le loro partecipazioni societarie.

Tale disposizione ha quindi in parte "alleggerito" la forte presa di posizione assunta dal legislatore con il Dl n. 78/2010.

Deve essere comunque evidenziato che nel caso in cui il Dm non dovesse essere emanato (come, tra l'altro, è più volte capitato negli ultimi anni, proprio in materia di società partecipate) i comuni non potranno ritenersi "svincolati" dal rispetto della norma in commento e dovranno mettere in liquidazione o cedere le partecipazioni che non rispettano le condizioni ivi previste.

Il decreto, infatti, nonostante la formula usata dal legislatore ("sono determinate le modalità attuative") che potrebbe indurre a qualificarlo come "attuativo" e quin-

di necessario al fine dell'acquisizione di efficacia della norma, giuridicamente non può assumere tale valenza.

Il comma 32 in commento prevede infatti espressamente che al di fuori dei casi previsti (fatte salve eventuali ulteriori fattispecie derogatorie introdotte proprio con Dm) le società debbano essere messe in liquidazione o cedute (comma 32, secondo periodo).

Non è corretto ritenere che la messa in liquidazione o la cessione di tali partecipazioni possa avvenire soltanto a seguito dell'emanazione di un decreto attuativo.

Tali fattispecie sono espressamente disciplinate dal Codice civile, in quanto le società partecipate dai comuni "non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia aumentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico", come ha chiarito anche di recente la Corte di cassazione, sent. n. 26806/2010.

Compensi ai membri del Cda e trasferimenti da parte degli enti soci. Art. 6, comma 6

La legge di conversione ha esteso anche alle partecipazioni totalitarie indirette degli enti locali l'obbligo di ridurre del 10% il compenso ai componenti del Cda "e degli organi di controllo" (il decreto l'aveva previsto solo per le partecipazioni totalitarie dirette e per il collegio sindacale).

Tale riduzione dovrà essere applicata dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Il legislatore ha confermato la norma contenuta nel comma 19, estendendo il vincolo ivi disciplinato anche alle società interamente pubbliche, partecipate indirettamente dalle PA.

Tale disposizione ha stabilito che gli enti soci non potranno più effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture

di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società, interamente pubbliche partecipate direttamente o indirettamente, non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, fatto salvo il caso di necessaria riduzione del capitale al di sotto del limite legale (ex art. 2447 del Codice civile).

Potranno comunque essere effettuati trasferimenti alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Potranno infine essere effettuati tali interventi al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'ente interessato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assoggettato a registrazione della Corte dei conti.

Rinnovi contrattuali. Art. 9, comma 29

La legge di conversione ha stabilito che dovranno "adeguare le loro politiche assunzionali" ai nuovi vincoli imposti agli enti da tale disposizione "le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istat ai sensi del comma 3, art. 1 della legge n. 196/2009 controllate direttamente o indirettamente dalle PA".

Tale vincolo pertanto si applica soltanto alle società comprese nell'elenco Istat, aggiornato ogni anno al 31 luglio.

Le *in house* degli enti locali fino a oggi non sono state inserite in tale elenco e, se ciò venisse confermato anche quest'anno, tali organismi sarebbero esclusi da tale vincolo ●